

Proc. N. 8/2018

## **UFFICIO DELLA PROCURA FEDERALE**

### **APPLICAZIONE CONSENSUALE DI SANZIONI SU**

### **RICHIESTA SENZA INCOLPAZIONE EX ART. 47 RGD FIB**

Soggetto sottoposto alle indagini: Fabio Brondino, nato a Corato (BA) il 18/11/1987, res.te in Via Comba Gambasca, 19 Cuneo (CN)

#### **Considerato**

che il Procuratore Federale Avv. Giovanni Zoppi, visti gli atti del procedimento relativo all'azione disciplinare avviata il 23/10/18 nei confronti del sig. Fabio Brondino, inviava in data 03/12/2018 al predetto soggetto comunicazione di conclusione delle indagini e di intendimento di deferimento nel quale si configurava la violazione delle seguenti norme:

- artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 8 dello Statuto FIB, artt. 1 e 60 comma 2 lett. a) ed i) RGD FIB, art. 17 comma 2 lett. b) R.O. FIB, richiamato dalla delibera del C.F. del 29/05/18, nonché le Disposizioni Tecniche 2018 sull'iscrizione alle gare Specialità Petanque per aver mantenuto il tesserato Fabio Brondino, atleta di categoria A1, una condotta non conforme ai principi sportivi di lealtà, probità, rettitudine e correttezza morale e materiale nonché per aver partecipato senza il permesso dell'Organo Federale competente alla manifestazione tenutasi in data 06/10/18 a S. Bartolomeo al Mare (IM),

organizzata dalla locale Associazione Sportiva Dilettantistica, società non affiliata alla FIB, che prevedeva altresì dei premi per i primi classificati.

Che il sig. Brondino inviava una memoria con la quale chiedeva di poter convenire con lo scrivente Ufficio l'applicazione di una sanzione il più mite possibile, impegnandosi a non incorrere in futuro in condotte non conformi ai principi sportivi e alle norme richiamate nel deferimento, sottolineando di non essere mai stato oggetto in passato di alcun provvedimento disciplinare, riconoscendo altresì di aver commesso un errore nel caso di specie, non avendo però alcuna consapevole intenzione di violare le normative federali in materia, all'epoca dei fatti entrate da poco in vigore.

Che alla luce di quanto sopra il sig. Fabio Brondino ed il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 47 RGD FIB, visti gli addebiti formulati, intendono convenire l'applicazione della sanzione dell'ammonizione, ai sensi dell'art. 60, comma 3, lett. a RGD FIB.

Manda alla Segreteria degli Organi di Giustizia affinché proceda alle comunicazioni di rito ai sensi dell'art. 47 RGD FIB.

Roma, lì 15/01/2019

Il Procuratore Federale

Avv. Giovanni Zoppi

Fabio Brondino